REGOLAMENTO (CEE) N. 23/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia (1),

visto il regolamento (CEE) n. 5/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio di oliva (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 5/81 ha definito le norme generali di applicazione del regime degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi di olio d'oliva tra la Comunità e la Grecia e tra quest'ultimo paese ed i paesi terzi;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tali norme, gli importi compensativi devono essere fissati ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio di oliva sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 9.

(2) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 8.

ALLEGATO

del regolamento che fissa i montanti compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

	Importo compensativo adesione riscosso dalla Grecia all'importazione in provenienza dalla CEE a 9 e concesso dalla Grecia all'esportazione verso la CEE a 9	Importo compensativo adesione riscosso dalla CEE a 9 all'importazione in provenienza dalla Grecia e concesso all'esportazione verso la Grecia	Importo compensativo adesione da aggiungere in Grecia	
			al prelievo	alla restituzione
Olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri:				
15.07 A I		13,84	31,91	—
15.07 A II a)		15,36	30,39	—
15.07 A II b)		20,62	25,13	—
Olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri:				
15.07 A I a)	31,91		31,91	31,91
15.07 A II a)	30,39		30,39	30,39
15.07 A II b)	25,13		25,13	25,13
15.07 A I b), c)		13,84	31,91	
Prodotti contenenti olio d'oliva:				
07.01 N II		3,04	7,02	—
07.03 A II		3,04	7,02	—
15.17 B I a)		6,92	15,96	—
15.17 B I b)		11,07	25,53	—
23.04 A II		1,11	2,55	—